



Comune di Cellamare



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Nicola RONCHI**

Piazza Risorgimento – 70010  
cod.fisc.: 93249440723  
<http://www.istitutoronchi.it>

Cellamare (Bari)  
tel. 080 4656969  
pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: BAIC804003  
e-mail: BAIC804003@istruzione.it

## **Incompatibilità e Autorizzazione ad esercitare la libera professione**

Comunicazione n. 15

Al personale Docente  
Al personale ATA  
Al DSGA

Si rammenta a tutto il personale che, per l'esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente scolastico (art. 53, c. 9 del D. Lgs. n.165/2001).

Ai sensi dell'art. 508 del D. Lgs. 297/94, il personale docente non può:

- esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
- accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
- accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39, c. 9 del CCNL – Comparto scuola 2007). A tutto il personale docente è consentito l'esercizio della libera professione, a condizione che essa non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto.

Si ricorda che, qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale. Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (MIUR, MEF, e Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse.

Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati:

- a prendere visione del D. Lgs. 297/94, art. 508; del D. Lgs. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. Lgs. 29/93, art. 1c. da 56 a 60; Circolari n. 3/97 e n. 6/97 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta;



Comune di Cellamare



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Nicola RONCHI**

Piazza Risorgimento – 70010  
cod.fisc.: 93249440723  
<http://www.istitutoronchi.it>

Cellamare (Bari)  
tel. 080 4656969  
pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: BAIC804003  
e-mail: BAIC804003@istruzione.it

- a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente.

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
  - prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
  - all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

**Attività compatibili:**

- le attività svolte senza finalità di lucro presso associazioni di volontariato o cooperative assistenziali e qualsiasi altra attività che abbia carattere gratuito;
- la partecipazione a società nella veste di semplice socio, mentre la partecipazione a società agricole a conduzione familiare e la circostanza di rivestire cariche o di essere amministratore in società cooperative richiede la preventiva autorizzazione, sempre che il coinvolgimento sia limitato e non continuativo;
- gli incarichi di consulenza o di collaborazione presso altre pubbliche amministrazioni, sempre che si tratti di attività per le quali è accertata la compatibilità con l'attività lavorativa principale;
- la carica di amministratore di condominio quando assolta nel proprio interesse;
- le cariche in enti nei quali le nomine siano affidate alla competenza dello Stato.

Al suddetto quadro riepilogativo si aggiunge la previsione dell'art.58 del D.Lgs. 29/93, come modificato dal D. Lgs. 80/98, nel quale è disposto che qualsiasi attività a titolo oneroso e a carattere non occasionale che non rientri nei doveri inerenti il proprio profilo professionale deve, necessariamente, essere conferita ovvero autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, salvo i seguenti casi elencati nel c. 6 del citato articolo che qui si riportano:

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e analoghi;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere di ingegno o di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita.



Comune di Cellamare



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Nicola RONCHI**

Piazza Risorgimento – 70010  
cod.fisc.: 93249440723  
<http://www.istitutoronchi.it>

Cellamare (Bari)  
tel. 080 4656969  
pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: BAIC804003  
e-mail: BAIC804003@istruzione.it

**Attività incompatibili:**

- tutte le attività, a prescindere dal titolo gratuito o oneroso, che siano svolte con assiduità, continuità e durata nel tempo;
- le cariche nelle società che perseguono fini lucrativi;
- lo svolgimento della libera attività professionale, tranne che per i docenti.

**Lezioni private**

Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni della propria scuola o istituto o a quanti intendono sostenere esami nell'istituto in cui i docenti in oggetto prestano la loro attività o dove prevedono di recarsi come esaminatori.

Nel caso si impartiscano lezioni private ad alunni estranei alla scuola, vi è l'obbligo di informare il capo d'Istituto al quale si devono comunicare i nominativi degli alunni e la loro provenienza.

Non è dunque necessaria l'autorizzazione preventiva del dirigente scolastico per lo svolgimento di lezioni private. Il docente ha soltanto l'obbligo di informazione per l'attività prestata in ambito extrascolastico. Il capo d'istituto può vietare la continuazione o impedire l'assunzione di ulteriori lezioni, sentito il Consiglio di circolo o d'istituto, nel caso in cui l'insegnante si dedichi in misura tale alle lezioni private da influire sul funzionamento della scuola. Avverso tale provvedimento del Dirigente Scolastico, con il quale si vieta l'assunzione di lezioni private, è ammesso ricorso al Sindaco o al Presidente della Provincia che decide in via definitiva (L. 144/99). Occorre precisare da ultimo che nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private.

***Sono nulli pertanto gli scrutini e le prove d'esame svoltisi in violazione a tale divieto.***

**L'incompatibilità nella normativa**

- Art. 98 della Costituzione Italiana: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
- Art. 53 del D. Lgs. 165/01 che riprende le disposizioni contenute nel D. Lgs. 3/57
- Art. 508 del D. Lgs. 297/94 (l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico" ed il medesimo personale "non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e



Comune di Cellamare



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Nicola RONCHI**

Piazza Risorgimento – 70010  
cod.fisc.: 93249440723  
<http://www.istitutoronchi.it>

Cellamare (Bari)  
tel. 080 4656969  
pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: BAIC804003  
e-mail: BAIC804003@istruzione.it

mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro)

- Art. 1, c. 58 della L. 662/96 (affievolimento del dovere di esclusività prevedendo per il dipendente pubblico a regime di orario part-time, che non superi il 50% di quello pieno, la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione)
- Art. 39 del CCNL – Comparto scuola 2007, al c. 9 (al personale part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto).

Lo svolgimento di attività non consentite o senza autorizzazione del Dirigente scolastico è giusta causa di licenziamento.

Cellamare, 19/09/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Angelo Canio D'ALESSIO